COMMERCIO

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO :
APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N.4 AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 7 DELLA L.R. N.56/77 E S.M.I.

L'anno **duemiladodici** , addì **diciassette** , del mese di **aprile** , alle ore **21** e minuti **00** , nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	Sindaco	X	
MANZINI MATTEO	Consigliere Comunale	X	
FERRO ANDREA	Consigliere Comunale	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere Comunale	X	
PICCIRILLI MONICA	Consigliere Comunale	X	
MACCAGNOLA FABIO	Consigliere Comunale		X
ENFASI DAVIDE	Consigliere Comunale	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere Comunale	X	
BOERI FABRIZIO	Consigliere Comunale	X	
BORGINI CORRADO	Consigliere Comunale		X
CREMINELLI DARIO	Consigliere Comunale		X
STECCA IVANA	Consigliere Comunale		X
PRESTINARA BARBARA	Consigliere Comunale	X	
	Totale	9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Mambrini dr. Gabrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MILANESI DAVIDE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.6 del 17/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

CON deliberazione G.R. del 28/05/2001, n.1-3056 pubblicata sul BUR n. 23 in data 06/06/2001, è stato approvato, ai sensi dell'art.15 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il Piano Regolatore del Comune di Garbagna Novarese successivamente modificato con:

- variante parziale n.1, ai sensi dell'art.17 comma 7, con deliberazione Consiglio Comunale n.18 in data 18/06/2003;
- variante strutturale n. 2 approvata con D.G.R. n. 11-3754 in data 11/09/2006 pubblicata sul BUR n. 38 del 21/09/2006;
- variante parziale n. 3, ai sensi dell'art.17 comma 7, con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 in data 17/12/2010;

CON determinazione U.T. n. 84 in data 18/11/2010 è stato affidato l'incarico all'arch. EZIO BOGOGNA con studio a Novara in Via S. Gaudenzio, 17, per la redazione dell'adeguamento del P.R.G.C. alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio;

CONSIDERATO la variante parziale n. 4 è motivata dalle necessità di pubblico interesse per modificare le previsione del P.R.G.C. vigente relativamente all'adeguamento dello stesso P.R.G.C. alle disposizioni in materia di commercio al dettaglio e che con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 in data 04/11/2011 sono stati approvati i criteri comunali sul commercio;

ATTESO che a norma dell'art.17, comma 7, della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 04/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottato il Progetto preliminare della variante n. 4, secondo il progetto redatto dall'Arch. Ezio Bogogna ed è stata:

- depositata in visione presso la Segreteria del Comune dal 22/12/2011 al 20/01/2012;
- pubblicata, durante lo stesso periodo, all'Albo Pretorio informatico del Comune degli atti del Progetto preliminare della Variante n. 4 del P.R.G.C., completo di tutti gli elaborati tecnici previsti dalla legislazione vigente, per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 22/12/2011;
- il deposito degli atti è stato reso noto mediante idoneo avviso pubblicato all'Albo Pretorio informatico il 22/10/10 e per tutto il periodo del deposito, rendendo noto, altresì, che chiunque ne avesse interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, avrebbe potuto presentare osservazioni e proposte dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione;
- dal quindicesimo al trentesimo giorni di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e proposte;
- la Provincia di Novara si è espressa in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del Progetto preliminare della variante parziale n. 4 del P.R.G.C. entro quarantacinque giorni dalla sua ricezione, con delibera Giunta Provinciale n. 10 in data 17/01/2012, considerando compatibile la variante con i progetti sovra comunali e con il Piano Territoriale Provinciale, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 383 - 28587 in data 28/10/2004;

DATO ATTO che la variante in oggetto:

- non è in contrasto e non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C. a norma dell'art.17 comma 4 della L.R. 56/1977;
- ha rilevanza esclusivamente comunale, non interferisce con infrastrutture sovracomunali, non è in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale ed inoltre la stessa non è in contrasto con progetti approvati da vari Enti istituzionalmente competenti;

OGGE

VISTO
G.C. n.

VISTO

VISTO

La reg

Garba

ı introduce nuove aree artigianali, produttive o commerciali e residenziali;
ıorma del D.G.R. n.12-8931 del 09/06/2008, non è soggetta a Valutazione Ambientale ategica; è stata infatti verificata l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi degli ɜrventi previsti: la modifica apportata dalla variante (adeguamento alla disciplina del ɲmmercio) non modifica in alcun modo lo stato dei luoghi, e non implicano nuove ɔanizzazioni né aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale. Pertanto è stato accertato che ɳ sono prodotti effetti o impatti ambientali significativi da indurre a sottoporre lo strumento ɔanistico in oggetto a VAS.

INATI attentamente gli elaborati tecnici redatti dall'arch. EZIO BOGOGNA;

. le leggi statali 17/8/1942 n. 1150 e s.m.i. e 28/1/1977 n.10;

ı la L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

ı la circolare regionale n.16/URE in data 18/07/1989 avente per oggetto le procedure, gli atti ıistrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione di strumenti urbanistici e la circolare ıale n. 12/PET in data 05/08/1998;

) il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità a ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

VOTAZIONE unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto della variante parziale n. 4 del P.R.G.C. del Comune di Garbagna Novarese, così come redatto dall'Arch. Ezio Bogogna con studio in Novara, costituito dai seguenti elaborati:

a. relazione illustrativa (fascicolo) con stralci cartografici del P.R.G.C. vigente e in variante, scala 1:2.000 e estratto N.T.A. articolo n.3.3.5 integrato;

) DI DARE ATTO che la variante di cui trattasi risulta pienamente compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovra comunale.

) DATO ATTO che la variante in oggetto, a norma del D.G.R. n.12-8931 del 9/06/2008, non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica; è stata infatti verificata l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi degli interventi previsti: la modifica apportata dalla variante (adeguamento alla disciplina del commercio) non modifica in alcun modo lo stato dei luoghi, e non implica nuove urbanizzazioni né aree sottoposte a vincoli di tipo ambientale. Pertanto è stato accertato che non sono prodotti effetti o impatti ambientali significativi da indurre a sottoporre lo strumento urbanistico in oggetto a VAS.

) DI RIPORTARE gli estremi della presente deliberazione su ciascun elaborato tecnico;

) DI STABILIRE che, a norma dell'art.17, comma 7, della L.R. N.56/1977 e s.m.i. la presente deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati di Piano Regolatore Generale verrà trasmessa, ad avvenuta esecutività, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara.

) DI DICHIARARE con separata votazione unanime il provvedimento testé adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Piazza Municipio n.10 - 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO)
Tel. (+39)0321.845110 - Fax (+39)0321.845407
Codice Fiscale: 00423600030 - Partita IVA: 00423600030
EMail: municipio@comune.garbagna.no.it
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
garbagna.novarese@cert.ruparpiemonte.it
Web: http://www.comune.garbagna.no.it

VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE COMUNALE N° 04/2011 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7° L.R. N° 56/77 e s.m.i.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA PROGETTO DEFINITIVO

Relazione illustrativa

Integrazione normativa - Art. 3.5.5

Verifica di esclusione a VAS

Data di elaborazione
Aprile 2012

ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE	D.C.C. n° ..... del .... - .... -	
PUBBLICAZIONE	Dal .... - .... -	Al .... - .... - .....
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	D.C.C. n° ..... del .... - .... -	

IL PROGETTISTA - TECNICO INCARICATO:
Dott. Arch. Ezio BOGOGNA
via S. Gaudenzio 17 - Novara
tel-fax: 0321.612283
e-mail: bogognae@bogognaezio.191.it
Ordine Architetti Novara e VCO n° 183
COLLABORATRICE:
Dott.ssa Elisabetta MORANDI
Ordine Architetti Vercelli: n° 573

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.....	.....	.....

Spazio Riservato alla Provincia di Novara:

SOMMARIO

PREMESSA 2

ADEGUAMENTO AI CRITERI RELATIVI ALLA DISCIPLINA COMMERCIALE 3

INTEGRAZIONI NORMATIVE delle NTA VIGENTI 5
Art. 3.5.5 – Adeguamento ai criteri relativi alla disciplina commerciale 5

VERIFICHE 10

VARIANTE PARZIALE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
Ex art. 17 – comma 7° - L.R. 56/'77 e s.m.i.

PREMESSA

L'Amministrazione del Comune di Garbagna Novarese (NO), intende elaborare una Variante Parziale al vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n° 1-3056 del 28.05.2001, ai sensi del comma 7° dell'art. 17, della L. R. 56/'77 e s.m.i., denominata "Variante Parziale n° 04/2011", che prevede di:

- recepire i criteri relativi alla disciplina commerciale, approvati con D.C.C. n° 23 del 04.11.2011, secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.lgs. 114/1998.

ADEGUAMENTO AI CRITERI RELATIVI ALLA DISCIPLINA COMMERCIALE

A seguito dell'approvazione della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, il Comune di Garbagna Novarese ha adottato i criteri di cui all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 114/1998, con D.C.C. n°23 del 04.11.2011 e pubblicazione dal 22. 11.2011 al 06.12.2011.
L'adozione dei criteri è soggetta a procedura di verifica da parte del competente Settore programmazione e interventi dei Settori Commerciali della Regione Piemonte, che è stata ottenuta con presa d'atto in data 06.03.2012 prot. n°3366-DB1607.

Il Comune, sulla base di quanto disciplinato dalla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, ha individuato solamente l'**addensamento A1** coincidente con il **perimetro del centro storico.**
L'addensamento A1 individuato rappresenta l'ambito commerciale di antica formazione, che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale.

L'area individuata quale addensamento A1 riguarda il nucleo principale del Comune di Garbagna Novarese, classificato dal P.R.G. vigente come "area di nucleo antico" (art. 3.3.1 NTA)
E' una classificazione di destinazioni d'uso le cui norme di attuazione contemplano le funzioni di commercio tra quelle proprie e/o ammesse.
Nella tabella seguente è elencata la specifica destinazione d'uso relative alla categoria urbanistica, con l'indicazione delle Norme Tecniche di Attuazione cui si riferisce.

CATEGORIA URBANISTICA:	NTA	Destinazione commerciale
Area di nucleo antico	art. 3.3.1 NTA	ammessa

INTEGRAZIONI NORMATIVE delle NTA VIGENTI

A seguito dell'adozione dei criteri commerciali le NTA del PRG Vigente vengono integrate dall'art. 3.5.5, così come di seguito indicato.

PRG VIGENTE	PRG IN VARIANTE
	Art. 3.5.5 – Adeguamento ai criteri relativi alla disciplina commerciale **Art. 3.5.5.1 – Classificazione del Comune e definizione del centro urbano** Il Comune di Garbagna Novarese in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, alla dotazione di servizi, alle condizioni socio economiche dei residenti e alla consistenza demografica (abitanti) viene classificato – per quanto attiene alla rete commerciale - nell'elenco della Regione Piemonte (Allegato 2 degli "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del Commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31.3.98 n° 114/98) con la seguente definizio ne: *"Comune minore della rete secondaria che, pur non avendo il rilievo strategico attribuito a quelli della rete primaria, svolge una funzione essenziale di diffusione del servizio commerciale più frequente in prossimità di insediamenti residenziali"* **Art. 3.5.5.2 – Classificazione delle zone di insediamento commerciale** Nel Comune di Garbagna Novarese si riconosce la seguente zona di insediamento commerciale: A.1 – Area di nucleo antico – Centro strorico

Art. 3.5.5.3 – Compatibilità territoriale dello sviluppo

Nella tabella che segue è riportata la compatibilità territoriale dello sviluppo che definisce i tipi di struttura commerciale ammessi in funzione della classificazione del Comune e dell'addensamento individuato:

TIPOLOGIA delle STRUTTURE DISTRIBUTIVE		SUPERFICIE	A.1
Vicinato		fino a 150 mq	SI
M-SAM 1	Media alimentare e mista 1	151-250	SI
M-SAM 2	Media alimentare e mista 2	251-900	SI
M-SAM 3	Media alimentare e mista 3	901-1500	NO
M-SE 1	Media extra alimentare 1	151-400	SI
M-SE 2	Media extra alimentare 2	401-900	SI
M-SE 3	Media extra alimentare 3	901-1500	NO
M-CC	Medio centro commerciale	151-1500	SI
G-SM 1	Grande centro commerciale 1	1501-4500	NO
G-SM 2	Grande centro commerciale 2	4501-7500	NO
G-SM 3	Grande centro commerciale 3	7501-12000	NO
G-SM 4	Grande centro commerciale 4	> 12000	NO
G-SE 1	Grande extra alimentare 1	1501-3500	NO
G-SE 2	Grande extra alimentare 2	3501-4500	NO
G-SE 3	Grande extra alimentare 3	4501-6000	NO
G-SE 4	Grande extra alimentare 4	>6000	NO
G-CC1	Grande centro commerciale 1	fino a 6000	NO
G-CC2	Grande centro commerciale 2	6001-12000	NO
G-CC3	Grande centro commerciale 3	12001-18000	NO
G-CC4	Grande centro commerciale 4	> 18000	NO

Art. 3.5.5.4 – Attuazione della destinazione d'uso commerciale

La destinazione d'uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti principi:

a) commercio al dettaglio: è attribuita nell'ambito degli addensamenti commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della L.R. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono

compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;

b) commercio all'ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

Art. 3.5.5.5 – Strutture di vendita

Nel territorio comunale di Garbagna Novarese nel rispetto della Tabella della Compatibilità Territoriale allo sviluppo (tabella 6 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti:

1) esercizi di vicinato: consentiti anche esternamente all'addensamento A1 individuato purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante;

2) medie strutture di vendita: consentite esclusivamente nell'addensamento A1 individuato, (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

3) grandi strutture di vendita: non consentite.

Art. 3.5.5.6 – Nuove aperture, trasferimenti, variazioni della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali

Le nuove aperture, il trasferimento e le variazioni della superficie e del settore merceologico di esercizi commerciali sono soggette a quanto disposto dall'articolo 15 della D.C.R. n° 563-13414 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.5.5.7 – Misure di tutela dei beni culturali e ambientali

Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n.

56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

Nell'addensamento A1, individuato all'interno della perimetrazione del nucleo storico (delimitato ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 56/1977), ogni intervento edilizio funzionale all'esercizio dell'attività commerciale è soggetto al rispetto dei disposti dell'articolato delle NTA del PRGC.

Art. 3.5.5.8 – Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta

Lo standard minimo per parcheggi pubblici è stabilito nel rispetto dell'articolo 21, primo comma, numero 2) e secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue:

TABELLA DEL FABBSOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO		
PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO		
Tipologia delle strutture distributive	**Superficie di Vendita Mq**	**Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)**
M-SAM2 *	400-900	N = 35+0,05 (S-400)
M-SE 2	401-2500	N = 0,045 x S
M-CC	151-1500 251-2500	NCC = N +N' ***

* Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 400 devono disporre di aree per parcheggio pubblico in ragione del 50% della S.U.L.

*** N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale

N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale

Devono inoltre essere reperiti gli spazi per parcheggi e manovra privati, liberamente accessibili durante l'orario di apertura delle attività, individuati dall'articolato delle NTA del PRGC.

Art. 3.5.5.9 – Verifiche di impatto sulla viabilità

Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 26, per quanto attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda subordinata alle stesse; sono interessate attività commerciali (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico).
L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 1.800 negli addensamenti A1 sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.

Art. 3.5.5.10 – Verifiche di compatibilità ambientale

Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 27, la valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all'art. 4 10 e dall'allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui al 7° e 8° comma dell'art. 26 LR 56/77 s.m.i. Come previsto dallo stesso articolo 27 comma 1, l'analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità previste all'articolo 26, devono essere altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale.

Art. 3.5.5.12 – Contestualità tra autorizzazioni commerciali e concessioni edilizie

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 e s.m.i. articolo 28, per quanto attiene al rilascio delle concessioni edilizie (permessi di costruire) e delle autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all'articolo 28 della DCR già citata.

Art. 3.5.5.13 – Norme finali

I casi non espressamente previsti dalle presenti disposizioni sono ricondotte in sede di valutazione al D.lgs. 114/98 e/o alla LR 28/99 e alla DCR n. 563-13414 e s.m.i.

VERIFICHE

A seguito di quanto sopra si da atto che:

1. la presente Variante non è in contrasto e non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal P.R.G.C. a norma dell'articolo 17 comma 4 della L.R. 56/'77.

2. la presente Variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non interferisce con infrastrutture sovracomunali e non è in contrasto con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale ed inoltre la stessa non è in contrasto con progetti approvati da vari Enti istituzionalmente competenti.

3. la presente Variante, a norma del D.G.R. n° 12-8 931 del 9 giugno 2008, non è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica; è stata, infatti, verificata l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi dagli interventi previsti: la modifica apportata dalla Variante (adeguamento alla disciplina del commercio) non modifica in alcun modo lo stato dei luoghi. Pertanto è stato accertato che non sono prodotti effetti o impatti ambientali significativi da indurre a sottoporre lo strumento urbanistico in oggetto a VAS.

Per quanto sopra descritto si ritiene che Variante comma 7 n° 01/2011 del Comune di Garbagna Novarese, secondo quanto previsto dall'Allegato II del D.G.R. 9 giugno 2008, n° 12-8931 rientri nei casi previsti di esclusione dal processo di valutazione ambientale e pertanto la deliberazione di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico dovrà esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.